

CAMERA DEI DEPUTATI

N 2555

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati DUTTO, OLCESE

Presentata il 24 aprile 1981

Modifiche ed integrazioni della legge 16 maggio 1956, n 493, per garantire l'esercizio del diritto di voto a tutti i cittadini portatori di *handicaps*

ONOREVOLI COLLEGHI! — I problemi degli handicappati per vario titolo e grado formano oggetto, nel nostro paese, di pressanti, frammentarie e talvolta contraddittorie richieste di intervento legislativo. Ma l'attenzione sinora presentata dal legislatore non è stata, per completezza e modernità, adeguata alle necessità morali e materiali di questa categoria di cittadini.

Tale incompletezza tocca anche l'esercizio del voto, che è un diritto-dovere di ogni cittadino, come espressione di libertà e di partecipazione alla vita sociale, garantita dalla Costituzione. Ai cittadini portatori di *handicaps* non può e non deve essere negato il diritto fondamentale a partecipare alla vita politica, almeno in quanto elettori, visto che spesso ne sono esclusi per altri versi ed in varia misura.

In considerazione dei tempi non brevi che sono necessari per una completa ed

aggiornata legislazione in materia, riteniamo tuttavia urgente che sia affrontato e risolto almeno il problema specifico degli handicappati e malati gravi, i quali, non essendo ricoverati presso ospedali e case di cura e non potendo essere trasportati presso i seggi elettorali, non rientrano nei casi previsti dalla legge 16 maggio 1956, n 493, articolo 22, e sono — in concreto — privati della possibilità di esercitare il diritto di voto.

L'attuale legislazione in materia, infatti, prevede particolari disposizioni per i degenti in ospedali e case di cura, e norme specifiche per i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da analoghe infermità, che hanno facoltà di votare nel luogo del ricovero o mediante l'assistenza di un accompagnatore volontariamente scelto, mentre non prevede alcuna facilitazione per garantire il diritto

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

elettorale attivo a coloro che non hanno possibilità di recarsi autonomamente dal proprio domicilio al seggio.

A tal fine, è stata già prospettata anche in sede parlamentare la possibilità di apportare una integrazione all'articolo 22 della legge 16 maggio 1956, n. 493, mediante l'introduzione, a favore degli handicappati affetti da impedimenti di carattere motorio, di particolari servizi di trasporto con accompagnamento nei seggi elettorali, e con la previsione della facoltà di votare, su richiesta, in sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.

Certamente questa integrazione migliorerebbe la legge 16 maggio 1956, n. 493: ma è altrettanto evidente come, essa sola, non risolverebbe i problemi di tutti gli handicappati. In essa, infatti, non vengono contemplati i casi di handicappati gravi (ad esempio i tetraplegici), né di malati gravi (ad esempio gli infartuati), che non possono essere trasportati in alcun modo presso i propri seggi elettorali, e non sono neanche degenti presso case di cura od ospedali.

Per queste categorie di persone il diritto al voto rimarrebbe di fatto precluso, in quanto, non avendo alcuna possibilità di ripresa dal loro *handicap*, non si troveranno mai in condizione di poterlo esercitare.

La presente proposta mira a correggere rapidamente questa grave situazione di ingiustizia nella quale sono confinati numerosi cittadini infermi, per i quali viene stabilito che il voto può essere raccolto a domicilio, con l'estensione a tale fattispecie dell'applicazione delle modalità operative già previste nel procedimento elettorale per la effettuazione delle elezioni, sia politiche sia amministrative, nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto: secondo le quali il voto viene raccolto personalmente dal presidente della sezione elettorale e, a tale scopo, il presidente della sezione stessa costituirà un ufficio elettorale distaccato, composto oltre che dallo stesso presidente, da uno scrutatore designato dalla sorte e dal segretario del seggio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo l'articolo 22 della legge 16 maggio 1956, n. 493, è inserito il seguente:

« ART. 22-*bis*. — Per gli handicappati gravi ed i malati non trasportabili non ricoverati in ospedali, case di cura o altre istituzioni specializzate, il voto viene raccolto a domicilio.

A tale effetto gli interessati fanno pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio.

La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato ed il suo numero di iscrizione nella lista elettorale deve recare in calce l'attestazione dell'Ufficiale sanitario della unità sanitaria locale, comprovante la intrasportabilità dell'elettore.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione di cui ai commi precedenti, provvede agli adempimenti indicati dalle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

ART. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 16 maggio 1956, n. 493, è sostituito dal seguente:

« Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura e gli handicappati e malati dichiarati intrasportabili dall'ufficiale sanitario ai sensi del successivo articolo 22-*bis*, non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche dell'attestazione di cui alla lettera *b)* del terzo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che viene ritirata ed allegata a cura del Presidente del seggio al talloncino di controllo del certificato elettorale ».